

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente : 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE –ESERCIZIO 2026.

L'anno **duemilaventisei (2026)** addì **QUATTRO** del mese di **SETTEMBRE (09)** alle ore **14:00** nella **sala delle adunanze**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/assessore	P	
3	Venturi Francesco	Assessore	P	
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	-	A
5	Cattaneo Maura	Assessore	P	
	Totale		4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **TONSI DOTT. MATTEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **GHIRARDI GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 39 DEL 04.09.2026

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE –ESERCIZIO 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

PREMESSO CHE:

- approvando l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (come poi convertito dalla legge 27/2012), che ha riscritto la legge n. 475 del 2 aprile 1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), il legislatore ha completamente riformato la normativa in materia di sedi di farmacia;
- la riforma del 2012 ha modificato la normativa allo scopo di perseguire interessi generali assicurando:
 - una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico;
 - un'equa distribuzione sul territorio delle farmacie valorizzando l'esigenza di garantire l'accessibilità al servizio anche ai residenti in aree scarsamente abitate (cfr. art. 2 co. 1 della legge 475/1968 e smi).
- il numero delle sedi di farmacia sia determinato dal comune;
- il comune provvede in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, calcolati sulla base delle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT;
- l'eventuale popolazione eccedente (rispetto al numero delle sedi, storiche e nuove, moltiplicato per 3.300) qualora sia superiore al 50% di 3.300, consente l'apertura di una ulteriore farmacia;
- ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri; la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie (art. 1 co. 7 e 8 della legge 475/1968);
- l'autorizzazione ad aprire la farmacia viene rilasciata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per previsione dell'art. 1 co. 1 della legge 475/1968.

PREMESSO CHE:

- il comune, per espressa previsione dell'art. 2 co. 1 della legge 475/1968, deve obbligatoriamente "sentire" l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti prima di licenziare il provvedimento di revisione;
- i pareri dell'azienda sanitaria e dell'ordine di farmacisti, da richiedere preventivamente e obbligatoriamente, non possono essere ritenuti vincolanti per l'amministrazione;
- a tal proposito il Consiglio di Stato ha confermato che la norma non attribuisce né all'ordine dei farmacisti né all'azienda sanitaria alcun potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte,
- la legge presuppone che sia l'ordine sia l'azienda sanitaria, ciascuno per quanto di propria competenza, in ragione della propria attività quotidiana e del rapporto con il territorio, dispongano

di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettono in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del comune, sempreché “si ritengano interessati a farlo”. In altre parole, sono i due organismi consultati che hanno il compito di “fornire elementi di conoscenza e di giudizio” al comune in merito alle esigenze del territorio e del servizio sanitario e non viceversa (Consiglio di Stato, Sezione III, 7/1/2016 n. 22).;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- le decisioni dei Giudici amministrativi, successive alla riforma del 2012, rappresentano un insostituibile supporto giuridico per l’elaborazione del provvedimento di revisione;
- il Consiglio di Stato ha enucleato i principi applicativi delle disposizioni introdotte dall’art. 11 del decreto-legge 1/2012 (come convertito dalla legge 27/2012):
- la revisione biennale è obbligatoria ed il criterio numerico non concede margini di discrezionalità (Consiglio di Stato, Sezione III, 12/1/2017 n. 652; 2/2/2015 n. 528);
- la competenza a definire le sedi è del comune in via esclusiva, provvede la giunta (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenze 9/12/2015 n. 5607, 27/10/2016 n. 4525 e 12/1/2017 n. 652);
- il comune dispone di ampia discrezionalità tecnica riguardo alla localizzazione, ma non può certo sopprimere le sedi delle farmacie operanti e in esercizio (Sezione III, 4/10/2016 n. 4085, 16/1/2018, n. 223; Sezione I, 26/1/2022 n. 687);
- infine, il comune approva uno strumento di programmazione delle sedi che può liberamente chiamare *pianta organica* (Consiglio di Stato, Sezione III, 27/10/2016 n. 4525, 9/12/2015 n. 5607, 12/1/2017 n. 652).

PRESO ATTO che:

- le farmacie presenti sul territorio sono le seguenti:
nr. 1 FARMACIA DOTT. BODINI ALDO sita in Via Matteotti n. 54 Cod. identificativo. 00404 Titolare: Dr. Bodini Aldo;
- al 31 dicembre 2025, si contano 3004 residenti;

CONSIDERATO che sulla base del parametro fissato dal D.L. nr. 1/2012 (1 farmacia ogni 3.300 abitanti), non possono essere istituite nuove sedi di farmacia e conseguentemente il numero delle stesse resta fissato in 1;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la revisione 2026 delle sedi di farmacia del territorio comunale come compiutamente e dettagliatamente riportata in premessa;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Matteo Dr. Tonsi, Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi,
vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

**REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI DI FARMACIA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE –
ESERCIZIO 2026.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 04.09.2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI
F.to (Matteo Dr. Tonsi)**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (Ghirardi Dott. Giovanni)

IL SEGRETARIO

F.to (Dr. Tonsi Matteo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **19/09/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32 , comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **19/09/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma, del D. Lgs. 267/2000)

- Diverrà esecutiva il _____decorsi 10 giorni dall'ultimo (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

MALONNO _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tonsi Dr. Matteo
